



CITTÀ DI RACALE

PROVINCIA DI LECCE

Corpo di Polizia Municipale

CAP. 73055

C.F. 81001290758

Tel./Fax 0833/902335-902348

Part. IVA 01423810759

ORDINANZA N. 16

VARIAZIONE TRAFFICO VEICOLARE 28 MARZO 2019

IL COMANDANTE

Vista la richiesta presentata al Comune di Racale, n. protocollo 6622 del 24.03.2019, a firma del sig. Schito Beniamino, nella qualità di responsabile del Lecce Club Racale, con la quale si comunica che in data 28.03 p.v. si terrà in Racale, presso i locali siti in Via Principe di Piemonte, l'inaugurazione della nuova sede a partire dalle ore 19:00;

Considerato che, per lo svolgimento della predetta manifestazione, il responsabile del Lecce Club Racale chiedeva l'adozione di tutte le misure necessarie al fine di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti nonché la sicurezza di tutti gli utenti della strada;

Ritenuto per il corretto svolgimento della manifestazione ed al fine di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e degli utenti della strada istituire modifiche temporanee alla viabilità;

Visto il vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285 del 31/04/1992 e successive modifiche e integrazioni nonché il Regolamento di esecuzione ed attuazione;

Visto il decreto n. 12 del 31.12.2018;

ORDINA

La sospensione della circolazione veicolare nel giorno di GIOVEDÌ 28.03.2019 dalle ore 19:00 alle ore 22:00 su Via Principe di Napoli, dall'intersezione della predetta strada con Via Gallipoli e sino all'intersezione con via San Vito e Piazzetta della Pace.

L'Organizzatore è incaricato dell'apposizione della segnaletica indicante la chiusura/modifica della circolazione stradale e di rimuoverla, quindi, al termine della manifestazione.

L'Organizzatore dovrà, inoltre, porre in essere tutti gli accorgimenti necessari e richiesti dalla normativa vigente a salvaguardia della pubblica e privata incolumità ed adoperarsi affinché siano evitati danneggiamenti alla sede stradale o creati stati di pericolo per la circolazione stradale e per gli utenti tutti, anche pedoni. Eventuali danneggiamenti della sede stradale e ad altre proprietà pubbliche o private dovranno essere ripristinati dall'organizzatore a proprie cure e spese.

Il Comune di Racale è esonerato da qualsiasi danno a persone e/o cose durante lo svolgimento della manifestazione.

DISPONE

Che l'organizzatore ottemperi in maniera precisa e scrupolosa al fine di attuare tutte le idonee e necessarie misure di safety e security a tutela della pubblica e privata incolumità, predisponendo quindi idoneo servizio a mezzo di congruo personale – informato e formato – su tutti i varchi di accesso e di esodo del luogo della manifestazione, oltre che installare idonei mezzi – **barriere inamovibili** – idonee ad inibire il transito veicolare.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così come disposto dal Codice della Strada.


A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

E', altresì, ammesso, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE

- Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Racale;
- Sia trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Racale;
- Sia trasmessa all'Organizzatore.

Dalla residenza comunale, 25.03.2019.

 II COMANDANTE
Dott. Daniele SANTANTONIO